

## Libera Circolazione delle Merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/0850	Mancata attuazione della Direttiva 2010/35/UE relativa alle attrezzature a pressione trasportabili	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/0846	Mancata attuazione della Direttiva 2009/127/CE che modifica la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2010/4188	Patent-Linkage – autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2008/4541	Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2007/4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	SC C-47/09	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2011/4030 – ex art. 258 del TFUE****“Commercializzazione dei sacchetti di plastica”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 16 della Direttiva 94/62/CE del 20/12/1994, relativa agli imballaggi e ai rifiuti da imballaggio, nonché dell'art. 8 della Direttiva 98/34/CE del 22/6/1998, che prevede una procedura di informazione cui vanno soggette le norme e le regolamentazioni tecniche adottate dai singoli Stati membri. La normativa nazionale, oggetto dei rilievi di incompatibilità con la normativa comunitaria, è rappresentata dall'art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2006). Tale normativa prevede, con effetto dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare, in Italia, i sacchi di plastica non biodegradabili adibiti all'asporto delle merci. Pertanto, la disciplina italiana indica dei parametri alla stregua dei quali si dovrebbe definire il concetto di biodegradabilità. In proposito, la Commissione lamenta il fatto che tale regolamentazione nazionale non le sia stata comunicata, pur essendo soggetta a detta notifica ai sensi del combinato disposto dei suddetti articoli 16 della Direttiva 94/62/CE (Direttiva “imballaggi”) e 8 della Direttiva 98/34/CE. In effetti, l'art. 16 della Direttiva “imballaggi” stabilisce che gli Stati membri, ove emettano misure destinate ad incidere nel settore degli imballaggi medesimi - quali ad esempio quelle concernenti le caratteristiche tecniche che essi imballaggi devono rivestire - sono tenuti a darne comunicazione alla Commissione prima di dare loro applicazione, in modo da consentire alle Autorità comunitarie di valutarne, anticipatamente, la compatibilità con la stessa Direttiva in questione. Inoltre, l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE stabilisce, in generale, l'invio alla Commissione, ancora allo stadio di mero “progetto”, di tutte le misure varate da uno Stato membro (per atto legislativo o amministrativo) le quali contengano l'indicazione di una specificazione tecnica, o di altro requisito, o comunque di una regola - relativi a servizi o prodotti - la cui osservanza viene imposta come condizione imprescindibile ai fini della commercializzazione di detti servizi o prodotti. Quindi, la Commissione ritiene che, in primis ai sensi della Direttiva “imballaggi” e, residualmente, in base alle disposizioni generali della Direttiva 98/34/CE, le sopra menzionate norme della Finanziaria 2006 avrebbero dovuto sottostare ad una notifica alla Commissione stessa, in quanto prescriventi il rispetto di alcune regole tecniche le quali, in quanto definiscono i presupposti indefettibili della biodegradabilità degli imballaggi medesimi, ne condizionano essenzialmente la commerciabilità.

**Stato della Procedura**

In data 6 aprile 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. La Commissione, su richiesta delle Autorità italiane, ha concesso lo “stand still” della procedura medesima sino alla data del 6 ottobre 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

**Scheda 2 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2011/0850 – ex art. 258 del TFUE****"Mancata attuazione della Direttiva 2010/35/UE relativa alle attrezzature a pressione trasportabili".****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento italiano, della Direttiva 2010/35/UE relativa alle attrezzature a pressione trasportabili.

Ai sensi dell'art. 42 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in Italia, i suddetti provvedimenti attuativi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva 2010/35/UE rimarrebbe, a tutt'oggi, ancora non recepita nel sistema giuridico interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 18 luglio 2011 è stata inviata un messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

**Scheda 3 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2011/0846 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/127/CE che modifica la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Agricoltura.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, in Italia, della Direttiva 2009/127/CE che modifica la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.

Ai sensi dell'art. 2 della medesima, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al recepimento della stessa nell'ambito dei rispettivi diritti interni, entro il 15 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in Italia, i suddetti provvedimenti attuativi non siano stati posti in essere, per cui la Direttiva 2009/127/CE non sarebbe stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 19 luglio 2011 è stata inviata un messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

**Scheda 4 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2010/4188 - ex art. 258 del TFUE.****"Patent-linkage – autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici".****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con la normativa comunitaria rappresentata dalla Direttiva 2001/83/CE, dell'art. 68 del Codice della Proprietà Industriale. La predetta Direttiva 2001/83/CE intende regolamentare esaustivamente la materia della registrazione, nonché dell'immissione sul mercato, dei prodotti medicinali per uso umano. Pertanto, dal momento che tale Direttiva propone un'armonizzazione completa della materia, non è consentito alle legislazioni interne dei singoli Stati membri di discostarsi dalle previsioni della stessa. Tuttavia, con riferimento alla determinazione dei termini per la commercializzazione di un prodotto medicinale generico, la Commissione ritiene che la normativa italiana, come sopra individuata, entri in conflitto con quanto stabilito, sullo stesso punto, dalla normativa europea in oggetto. Quest'ultima, infatti, laddove fissa i termini concernenti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto suddetto, omette di introdurre alcun distinguo basato sul fatto che un prodotto "di riferimento", cioè contenente lo stesso principio attivo, risulti già coperto, o meno, da brevetto o da forma analoga di proprietà industriale. Semplicemente, la Direttiva ammette che l'autorizzazione, di cui si tratta, possa essere negata quando non siano trascorsi almeno otto anni dall'autorizzazione alla commercializzazione del relativo "prodotto di riferimento". La disciplina italiana, invece, sembrerebbe introdurre dei particolari ostacoli alla commercializzazione di una specialità medicinale per uso umano, nel caso in cui il relativo prodotto "di riferimento" risulti coperto da un brevetto o dal c.d. "certificato complementare di protezione" (CCP). Nello specifico, il sopra menzionato art. 68 del Codice della Proprietà industriale dispone che, quando un principio attivo o un prodotto di riferimento contenente detto principio sono brevettati/ coperti da CCP, l'operatore che voglia commercializzare un prodotto contenente lo stesso principio attivo "può" richiedere la relativa autorizzazione "in anticipo di un anno" rispetto alla scadenza degli effetti del brevetto stesso o del diritto equivalente. La Commissione ritiene che un siffatto riferimento temporale, non presente nel disposto della sopra citata Dir. 2001/83/CE, induca in confusione, ingenerando l'opinione che il prodotto analogo a quello brevettato non possa essere commercializzato prima che, alla scadenza della proprietà industriale concernente il prodotto "di riferimento", manchi un anno al massimo. Pertanto, si ritiene violata la Direttiva sopra menzionata, in quanto la legislazione italiana porrebbe dei limiti temporali, circa la commerciabilità delle specialità medicinali per uso umano già coperte da brevetto o simili, che la Direttiva medesima non prevede. Tali vincoli, fondati sulla preesistenza di un diritto di proprietà industriale sul prodotto di riferimento, vanno sotto la denominazione di "patent linkage".

**Stato della Procedura**

In data 15 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2008/4541 - ex art. 258 del TFUE.**

**“Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica”.**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni contenute, rispettivamente, nella Direttiva 89/106/CEE relativa alla fissazione di regole uniformi per tutta l'area UE in ordine ai materiali da costruzione, nella Direttiva 2009/142/CE concernente i requisiti uniformi per gli apparecchi a gas e nella Direttiva 98/34/CE attinente alle procedure di informazione dei requisiti tecnici dei prodotti e dei servizi. Rileva, inoltre, la violazione dell'art. 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale vieta, fra l'altro, le restrizioni che uno Stato membro ponga alla commercializzazione, sul proprio territorio, di prodotti fabbricati in conformità alla legislazione vigente in un altro Stato membro. Il primo degli atti normativi sopra citati, ovvero la Dir.va 89/106/CE, stabilisce che possono essere commercializzati in tutti i Paesi membri dell'Unione europea i prodotti recanti il marchio CE. Si precisa che tale marchio può senz'altro essere apposto a tutti i prodotti rispondenti ai requisiti previsti, alternativamente, dall'art. 4 par. 2 della Direttiva medesima: 1) si tratta di prodotti i quali risultino conformi alle norme nazionali che riprendano le regole tecniche fissate, in proposito, da organismi tecnici europei come il CEN e/o il CENELEC; 2) ovvero si tratta di prodotti per i quali è stato rilasciato un "benestare tecnico europeo" (ETA), giusta la procedura stabilita al capitolo III della Direttiva stessa. Si aggiunge peraltro, all'art. 4 di essa Direttiva, che certi prodotti - non rientrando nell'ambito di applicazione delle norme sull'attribuzione del marchio CE - possono senz'altro circolare sul mercato interno di tutti gli Stati UE purché risultino conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente in uno di questi Stati. Con riferimento al caso di specie, si sottolinea che in Italia la Direttiva in questione è stata attuata e che - relativamente al tipo di prodotto di cui alla presente procedura, cioè i camini ed altri condotti di plastica utilizzati in collegamento con le caldaie a condensazione - siano state emanate le suddette regole nazionali di trasposizione delle specifiche tecniche fissate in sede europea. Ne deriverebbe che, ove tali prodotti di plastica risultino possedere i requisiti indicati dalla predetta legislazione italiana - attuativa di quella stabilita dagli organismi europei di cui sopra - gli stessi dovrebbero meritare l'apposizione del marchio CE e risultare, pertanto, liberamente commerciabili nello stesso territorio italiano, come sopra precisato. Tuttavia, le Autorità italiane hanno emanato un ulteriore atto normativo (Decreto Legislativo n. 152/06 del 3/4/2006), il quale, precisamente all'Allegato IX, parte V, sezione II, punto 2.7, imporrebbe che tutti i condotti, specialmente se utilizzati in funzione di caldaie a condensazione, fossero metallici, ponendo pertanto fuori legge i condotti di plastica. Ne deriverebbe, in definitiva, che i condotti in plastica non avrebbero accesso al mercato italiano, né ove fossero muniti del marchio CE, né quando, pur essendo privi di tale contrassegno, risultassero comunque perfettamente adeguati agli standards fissati dalla normativa nazionale di uno Stato membro diverso dall'Italia. Il tutto a dispetto della normativa UE come sopra riportata.

**Stato della Procedura**

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.



**Scheda 6 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2007/4125 - ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni alla commercializzazione dell’acqua potabile in bottiglia proveniente da altri Stati membri”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea sostiene che la legislazione italiana, relativa ai requisiti microbiologici delle acque destinate all’uso umano, sia incompatibile con l’art. 34 del TFUE. Quest’ultimo sancisce il principio della “libera circolazione delle merci” in tutta l’area UE, con il conseguente divieto, per gli Stati membri dell’Unione, di adottare, fra l’altro, normative nazionali che abbiano l’effetto di scoraggiare l’ingresso, nel mercato interno, di prodotti provenienti da altri Paesi membri. Al riguardo, la Commissione osserva che il disposto dell’art. 1, co.1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 27/2002 introduce una limitazione al commercio, in territorio italiano, di acqua imbottigliata destinata al consumo umano, ove sia stata fabbricata negli altri Stati UE. Infatti, le disposizioni vigenti in Italia prevedono che i valori microbiologici di dette acque debbano essere presenti non solo al momento dell’imbottigliamento (come semplicemente richiesto dalla Direttiva 98/83/CE), ma in relazione a tutta la catena di distribuzione e, quindi, anche in fase di commercializzazione o, comunque, di messa a disposizione del prodotto per il consumo. Pertanto, come rilevato nei reclami avanzati da operatori esteri del settore, i produttori transfrontalieri dell’articolo in questione non possono accedere al mercato italiano. Infatti il prodotto transfrontaliero, pur rispettando i requisiti esigiti dalla predetta Direttiva 98/83/CE (presenza dei valori microbiologici solo al momento dell’imbottigliamento) e, quindi, risultando commerciabile negli altri Stati UE, non presenta i parametri richiesti dalla legislazione interna italiana. Al riguardo, la Commissione osserva che, seppure la Direttiva citata ammette che la normativa nazionale dei singoli Stati UE (e quindi anche la normativa italiana) introduca misure di controllo, circa la qualità dell’acqua, più rigorose di quelle da essa stessa previste, tale disciplina nazionale integrativa non può, in ogni caso, porsi in contrasto con i principi fondamentali sanciti dai Trattati. Nel novero di detti principi ricorre, in effetti, quello relativo alla “libera circolazione delle merci”. Ne deriva che l’ordinamento italiano, in quanto lesivo, sul punto, del predetto principio, configgerebbe per ciò stesso con la disciplina europea. Peraltro, le medesime norme nazionali avrebbero violato, altresì, l’art. 8, par. 1 della Direttiva 98/34/CE, il quale stabilisce che ogni normativa interna, che introduce una regola o un requisito - a titolo di condizione necessaria affinché un prodotto possa essere legalmente commercializzato - deve essere notificata alla Commissione europea già dal momento in cui attinge il livello di mero “progetto”. Tale notifica viene prescritta per consentire alle Autorità europee una valutazione preliminare di compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/10 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno inserito nella Legge Comunitaria 2010 un emendamento al D.Lgs 27/2002, finalizzato ad abrogare le norme contestate, onde ottenere l’archiviazione della procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 7 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2005/5055 - ex art. 258 del TFUE**

“Ostacoli all’importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze;  
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in tema di apparecchi di intrattenimento, è incompatibile con gli artt. 28 e 30 TCE, che fanno divieto agli Stati membri di introdurre restrizioni quantitative, o altre misure equivalenti, alle importazioni di prodotti da altri Stati membri. Vengono in considerazione, in particolare, il Decreto AAMS dell’8/11/2005 e la Circolare del 18/11/2005, i quali, nella prospettiva di evitare la diffusione di prodotti che possano incoraggiare il gioco d’azzardo - con il rischio non solo di creare pericolose forme di dipendenza in fasce a rischio come i minori, ma anche di favorire l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore - hanno previsto penetranti limiti alla commercializzazione dei giochi di intrattenimento. Per esempio, i giochi che distribuiscono vincite pecuniarie, anche nel caso in cui siano consentiti in altri Stati UE, non possono essere importati in Italia. Sul punto specifico la Commissione osserva che, in effetti, il divieto in oggetto si giustifica in ragione delle suddette esigenze di protezione dell’ordine pubblico, che gli stessi Trattati europei ritengono possano consentire una deroga al principio della libera circolazione delle merci. Tuttavia, risulta che la normativa italiana si opponga altresì all’importazione, oltre che dei giochi di cui sopra, anche di altri giochi che non prevedono vincite pecuniarie e che, quindi, non possono definirsi di “azzardo”. Si tratta, in proposito, dei giochi in cui la vincita non dipende esclusivamente dall’abilità del giocatore, ma anche da elementi casuali (aleatori). La ragione di quest’ultimo divieto dipende, secondo l’argomentazione delle Autorità italiane, dal fatto che tali apparecchi consentirebbero al consumatore di imparare tecniche di gioco idonee a trasformarsi, tramite una facile modifica degli apparecchi stessi, in giochi propriamente “d’azzardo”. Al riguardo, la Commissione ritiene che l’Italia potrebbe perseguire le suddette esigenze, inerenti all’ordine pubblico, attraverso misure meno drastiche rispetto a quella del divieto assoluto di importazione dei giochi in oggetto (come un semplice divieto ai minori di partecipare al gioco stesso). Si contesta infine all’Italia che, anche per i giochi ammessi dalla legislazione nazionale, quest’ultima prevede un costoso sistema di controlli amministrativi, onde verificarne la corrispondenza ai requisiti di legge. Tali procedure, pur applicate anche al prodotto italiano, risultano di fatto più gravose per l’importatore straniero, che potrebbe aver già subito controlli affini nel paese di provenienza. Peraltro, la normativa italiana prevede un ennesimo limite all’ingresso del prodotto estero nel mercato nazionale: infatti, l’impresa straniera (compresa quella di altri Stati UE), deve dotarsi di una sede secondaria in Italia, se vuole importarvi i giochi di intrattenimento consentiti. Le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione, il 6/5/10, un progetto di Decreto per il superamento delle censure comunitarie, segnalando altresì che la Circolare 2010/14081/Giochi/Adi ha già eliminato l’obbligo, per l’impresa estera importatrice, di dotarsi di una sede secondaria in Italia.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.